



Comune di San Giorgio di Nogaro
Servizio Tributi

INFORMATIVA TRIBUTARIA PER IL CITTADINO



ILIA

(imposta locale immobiliare autonoma, “ex” IMU)

Cos'è l'ILIA?



L'ILIA sostituisce nel territorio regionale Friuli Venezia Giulia a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) - Legge Regionale n. 17/2022 e successive modifiche.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito un nuovo portale dedicato ad ILIA dove sono reperibili tutte le informazioni e FAQ ad essa relative, è possibile consultare il portale ILIA della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo web

<https://ilia.regione.fvg.it/it>

Chi paga l'ILIA?



- Il proprietario/usufruttuario

Come si diventa proprietario?



- ✓ Comprando casa
- ✓ Costruendo casa
- ✓ Ereditando casa

✓ Comprando casa

L'immobile è abitazione principale:
se il proprietario ha spostato la residenza



NON paga ILIA

dimora abituale e residenza anagrafica;
se l'abitazione principale è definita di lusso in quanto appartenente alle categorie catastali
A/1 - ABITAZIONE SIGNORILE
A/8 – VILLA
A/9 – CASTELLO

ILIA E' DOVUTA sia sull'abitazione che sulle sue pertinenze

se il proprietario **NON** ha spostato la residenza



Paga ILIA

trattasi di immobile "seconda casa" che può essere affittato, essere dato in comodato d'uso oppure essere tenuto a disposizione

✓ Costruendo casa

ATTENZIONE: sulla casa in costruzione o con grandi lavori di ristrutturazione in corso si paga ILIA sul terreno su cui è in essere, ovvero sull'AREA EDIFICABILE

✓ Ereditando casa

Se il defunto era sposato, il coniuge superstite ha il DIRITTO di ABITAZIONE e dunque non paga ILIA.

Se il defunto era vedovo o non sposato, gli eredi pagano l'ILIA.

Cosa è una PERTINENZA Cosa ai fini ILIA?



Le pertinenze ai fini ILIA sono gli immobili destinati al servizio di un altro immobile come ad es. garage, cantine/deposito e tettoie.

➤ GARAGE (in catasto categoria catastale C/6):

- se il proprietario ha 1 solo garage: non paga l'ILIA
- se il proprietario ha 2 garage: su 1 non paga l'ILIA e su l'altro si applica l'aliquota ordinaria prevista dal Comune

➤ CANTINA/DEPOSITO (in catasto categoria catastale C/2):

- se il proprietario ha 1 sola cantina: non paga l'ILIA.
- se il proprietario ha 2 cantine: su 1 non paga l'ILIA e su l'altra si applica l'aliquota ordinaria prevista dal Comune
- se il proprietario ha 2 garage e 1 cantina/deposito: su 1 garage e 1 cantina non paga l'ILIA e sul 2° garage paga l'ILIA applicando l'aliquota ordinaria prevista dal Comune

➤ TETTOIA (in catasto categoria catastale C/7):

- se il proprietario ha 1 sola tettoia: non paga l'ILIA
- se il proprietario ha 2 tettoie: su 1 non paga l'ILIA e su l'altra si applica l'aliquota ordinaria prevista dal Comune
- se il proprietario ha 2 garage 2 tettoie e 2 cantine: su 1 garage 1 tettoia e 1 cantina non paga l'ILIA e sul 2° garage 2° tettoia e 2° cantina paga l'ILIA applicando l'aliquota ordinaria prevista dal Comune

Come si calcola ILIA?



L'Ufficio Tributi predispone ed inoltra ai contribuenti annualmente la bollettazione ILIA: viene inviato sia il prospetto di calcolo che i modelli di pagamento F24 precompilati per il pagamento del dovuto alle scadenze prefissate.

I conteggi del tributo sono effettuati sulla base degli immobili registrati nella Banca Dati del Comune ed in base ai dati disponibili al momento della loro predisposizione: il contribuente è tenuto a verificare l'avviso ricevuto ed a comunicare all'Ufficio Tributi eventuali errori o inesattezze.

Ogni eventuale comunicazione relativa a posizioni ILIA non aggiornate o irregolari va inviata all'Ufficio Tributi per provvedere quanto prima all'aggiornamento della banca dati e poter predisporre al contribuente i nuovi conteggi corretti.

L'Ufficio Tributi ha istituito il servizio di recapito via mail dei conteggi ILIA e del modello di pagamento F24 in sostituzione della consegna tradizionale dello stesso in formato cartaceo: chi fosse interessato ad aderire al servizio di invio a mezzo mail è pregato di dare comunicazione scritta all'Ufficio Tributi inoltrando una mail all'indirizzo PEC del Comune comune.sangiorgidinogaro@certgov.fvg.it.

Sul sito internet del Comune alla voce SERVIZI ON LINE ai cittadini è possibile per i contribuenti interessati accedere al portale dedicato ed effettuare una verifica sia della propria posizione sia dello storico pagamenti confrontando la banca dati del Comune mediante le credenziali SPID, CIE e CNS/CRS oltre che accedere al calcolo del dovuto in autonomia per l'anno alla sezione Calcolo ILIA.

Quando pago l'ILIA?



Scadenze ILIA:
ACCONTO - 16 giugno
SALDO - 16 dicembre

Come pago l'ILIA?



Il pagamento di ILIA viene fatto utilizzando il modello di pagamento F24:

- ✓ ON LINE
- ✓ IN BANCA
- ✓ IN POSTA
- ✓ RIVENDITA TABACCHI autorizzata a pagamenti telematici

Cosa posso fare se non ho pagato in tempo?



Se il pagamento non viene effettuato entro la scadenza prefissata è necessario avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, con il pagamento di minime sanzioni ed interessi moratori al tasso di interesse legale è possibile sanare la propria posizione.

Rivolgiti all'Ufficio Tributi per il calcolo del ravvedimento operoso per sanare quanto dovuto se non hai effettuato il pagamento entro la scadenza prefissata.

PRINCIPALI NOVITA' ANNO 2025

1. Approvazione nuovi valori minimi aree edificabili.

Con delibera giuntale n. 194 del 16.12.2024 sono stati approvati i nuovi valori di riferimento delle aree edificabili in vigore a decorrere dal 01.01.2025: la perizia è consultabile sul sito istituzionale del Comune alla voce Uffici/Ufficio Tributi/ILIA/Adeguamento valore aree fabbricabili ai fini ILIA - Anno 2025.

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione ILIA sia nel caso in cui venga confermato il valore delle aree sia nel caso in cui il valore non fosse ritenuto conforme alle caratteristiche del terreno: in questo caso, il nuovo valore dovrà essere sostenuto da atti tecnici per i quali il Comune avrà la facoltà di verificarne la congruità. Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno 2026.

2. Aliquota 0,70% per la prima "seconda casa".

Dal 01.01.2025 è prevista un'aliquota ridotta per il primo fabbricato ad uso abitativo posseduto nel territorio regionale da persona fisica diverso dall'abitazione principale o assimilata. Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta il contribuente è tenuto ad individuare la propria prima "seconda casa" esclusivamente mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione nella sezione dedicata del portale ILIA - <https://ilia.regione.fvg.it> -.

La comunicazione, una volta effettuata, rimane valida anche

per gli anni d'imposta successivi e fino a quando il contribuente non presenti una nuova comunicazione ed è necessaria anche nel caso in cui il contribuente possieda, nel territorio regionale, una sola prima "seconda casa".

3. Aliquota 0,86% per immobili strumentali all'attività economica.

Per fabbricato strumentale all'attività economica si intende il fabbricato utilizzato esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio della propria attività economica: esclusivamente in quanto si esclude dalla categoria dei fabbricati strumentali all'attività economica quelli utilizzati in parte dal soggetto passivo e in parte da altro soggetto ed unicamente in quanto l'uso promiscuo del fabbricato da parte del medesimo possessore non consente di qualificare il fabbricato come strumentale all'attività economica (ciò accade, ad esempio, nel caso in cui l'immobile si adibito promiscuamente all'esercizio dell'attività economica e all'uso personale o familiare del contribuente).

Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione continuando ad usare i modelli di dichiarazione IMU per attestare che gli immobili sono strumentali all'attività economica riportando nel campo "Annotazioni" del quadro A della dichiarazione la dicitura "N. ordine X del quadro A, fabbricato strumentale all'attività economica" (art. 9 c.7 della L.R. 17/2022).

Nel caso in cui la dichiarazione attestante la strumentalità degli immobili fosse già stata presentata per le annualità 2023 e 2024 la stessa verrà ritenuta valida al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata.

L'Ufficio Tributi presta assistenza dedicata ai contribuenti

telefonicamente ai numeri 0431 623 646 - 623 645

oppure a mezzo mail

tributi@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it

e/o PEC

comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it

e provvede costantemente alla revisione e al perfezionamento del sito web istituzionale relativamente alle proprie sezioni per garantire alla cittadinanza di avere accesso a tutte le informazioni necessarie e poter essere sempre aggiornata alle novità normative.